



**FIBIS**  
FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

**FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO**

**COMMISSIONE GIUSTIZIA E DISCIPLINA**

Procedimento nr.

18/2013 R.G. Procura Federale Fibis

18/2013 R.G. Commissione Giustizia e Disciplina

La Commissione Giustizia e Disciplina, nel procedimento disciplinare contro

COGNOME - NOME	Tessera n.	Data tesseramento	Luogo - data di nascita - indirizzo	Nome e Indirizzo CSB
PERUZZO CARLO	FB13A344	28/09/13		ANGOLO 50 Via Sciesa 34 Gallarate (Va)
TOSETTO MARCO	FB23A136	28/09/13		IL QUINTO BIRILLO Via Matteotti 438 CAVARIA CON PREMEZZO (VA)
BOSCARDI FERRUCCIO	FB23A041	14/09/13		L'ATTICO (C.P. COMO) Via Liancourt, 37 OLGIATE COMASCO
MANTELLO GIULIANO	FB13A283	29/09/13		CSB LIDIA C.so Italia 34 Busto Arsizio (VA)
MOIANI ALESSANDRO	FB13A311	28/09/13		CHALET Via Milano

				2 - Ternate (VA)
DISCOLPA DANILO	FB42A491	28/09/13		ANGOLO 50 Via Sciesa 34 Gallarate (Va)
BENEDUSI FRANCO	FB42A908	08/10/13		CSB ALE CLUB Via Crotto 26 Saltrio (VA)
ACCARDO BIAGIO	FB29A376	28/09/13		ANGOLO 50 Via Sciesa 34 Gallarate (Va)
MANTIERO MARCO	FB34A322	08/10/13		CSB ALE CLUB Via Crotto 26 Saltrio (VA)
LA PORTA SALVATORE	FB29A383	28/09/13		IL NUOVO SALOTTO 2 Via Giuseppe Frua 81 - Saronno (VA)
ALIBRANDI MARIO		05/10/2013	FB32A129	PHOINX (presidente: ALIBRANDI MARIO)
PUPILLO GIUSEPPE		15/11/2013	FB53A715	ROYAL (presidente: ANTONETTI GIANLUC)
MEDICO BIAGIO		28/09/2013	FB08A661	LUCAS'S CLUB (presid. SARTORIO LUCA)

SPREAFICO AMBROGIO	28/09/2013	FB38A734	ANGOLO 50 (Presid.: PARELLA ANGELO)
LANZA FABIO	28/09/2013	FB13A255	TOP GREEN (presid.: LAUTERIO LUCIA ROSSEL)
COSTANZO IVAN	19/10/2013	FB44A332	LUCAS'S CLUB (presid. SARTORIO LUCA)
TRIOLO FABIO	14/10/2013	FB58A908	LUCAS'S CLUB (presid. SARTORIO LUCA)
BOSCARDI GABRIELE	28/09/2013	FB49A174	ROYAL (presidente: ANTONETTI GIANLUC)

ha emesso la seguente

### **DELIBERAZIONE**

*Per la violazione disciplinare in relazione all'art. 1 e 14 del vigente Reg. di Giustizia, poiché le manifestazioni sportive alle quali gli stessi tesserati hanno partecipato in qualità di atleti regolarmente tesserati Fibis non rientrano tra le manifestazioni sportive autorizzate dalla Fibis medesima e pertanto la partecipazione di atleti Fibis alle suddette gare è contraria alle norme regolamentari attualmente vigenti, così come adottate dal Coni e recepite dalla Fibis, e rilevante ai sensi dell'art. 1 e art. 14 reg giustizia vigente.*

### **Svolgimento del procedimento**

Il procedimento cautelare origina dalla partecipazione dei tesserati Fibis a manifestazioni sportive organizzate da altri enti, non autorizzati, né convenzionati con la Federazione.

Nelle date 16,19,20,21,22 nov 2013 si sono svolte le selezioni del III memorial Ettore Cuniberti gara nazionale individuale 5 birilli presso l'asd Guglielmo Tell di Arcisate (ente non affiliato alla Fibis). Alla predetta manifestazione sportiva, organizzata sotto l'egida dell'ente di promozione sportiva ACSI, **hanno partecipato in qualità di atleti i tesserati Fibis sopra indicati e generalizzati** (dati desumibili dagli atti pubblicati sul sito internet [www.biliardoacsi.com](http://www.biliardoacsi.com), allegato in atti).

All'udienza del 17 aprile 2014 nessuno è comparso per gli incolpati, nonostante la regolarità delle notifiche.

Il P.F., ritenuta provata la responsabilità degli incolpati, ai sensi degli artt. 1, 14, 17, 23, 25 e 26 Reg. Giustizia in ordine ai fatti a loro ascritti ha chiesto l'applicazione della sanzione di mesi due della sospensione da ogni attività Federale per i tesserati: Peruzzo Carlo; Tosetto Marco; Boscardi Ferruccio; Mantello Giuliano; Moiani Alessandro; Discolpa Danilo; Benedusi Franco; Accordo Biagio; Mantiero Marco; La Porta Salvatore.

Lo stesso P.F. ha chiesto, invece, la sanzione della sospensione da ogni attività Federale per mesi sei per i tesserati: Alibrandi Mario; Pupillo Giuseppe; Medico Biagio; Spreafico Ambrogio; Lanza Fabio; Costanzo Ivan; Triolo Fabio; Boscardi Gabriele.

Tale differenziazione nel trattamento sanzionatorio è stata motivata con riferimento alla necessità di mitigare gli effetti concorrenti di altro procedimento per fatti similari a carico degli stessi atleti.

Invero, stante l'assenza di una norma regolamentare che preveda una modalità (simile all'istituto della continuazione propria della disciplina penale, artt. 81 cpv c.p. e 671 c.p.p.) di adeguare il trattamento sanzionatorio per pi episodi incardinati in procedimenti diversi, si è sostenuto l'inadeguatezza di un mero concorso sostanziale con cumulo matematico delle sanzioni e, viceversa l'opportunità di differenziare la richiesta disciplinare per i tesserati già coinvolti in altro, parallelo, procedimento.

La Commissione, acquisita tutta la documentazione d'indagine ai fini della decisione, si è riservata.

### **Motivazione**

La condotta contestata ai tesserati riguarda l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive (non autorizzate dalla Federazione) svolte sotto l'egida dell'ente di promozione sportiva ACSI.

La Procura Federale ha sostenuto che tale attività, se svolta da parte di soggetti affiliati/tesserati alla FIBIS, risulta contraria alle norme regolamentari attualmente vigenti. Nessuna giustificazione è stata fornita dagli incolpati.

La Commissione ritiene condivisibile l'assunto accusatorio, nei termini e con le precisazioni che seguono.

Già in sede cautelare, è stato osservato come il regolamento degli enti di promozione sportiva approvato dal Coni con deliberazione n. 1427 del 27.12.2010, richiamato espressamente dalle norme federali interne, specifica che solo attraverso lo strumento delle convenzioni - tra Enti di Promozione Sportiva e Federazioni Sportive o discipline sportive associate - è possibile regolamentare singole iniziative volte alla promozione sportiva.

Allo stesso modo risulta pacificamente che nessuna convenzione risulta attualmente stipulata tra la FIBIS e l'ACSI in tal senso.

L'orientamento di questa Commissione, già emerso in altri precedenti procedimenti disciplinari, è che, pur non essendo preclusa la partecipazione a qualsiasi evento di promozione sportiva "esterno" rispetto all'ambito federale, i tesserati e gli affiliati non possono contemporaneamente organizzare o gareggiare in competizioni "parallele" rispetto a quelle federali, pena lo svuotamento del vincolo sportivo con la FIBIS.

La volontà di misurarsi in campionati o gare che esulano da quelle ufficialmente tenutesi sotto l'egida della Federazione (e che, pertanto, si pongono inevitabilmente in contrapposizione con essa) contrasta con il dovere di lealtà nei confronti della Federazione. Si stima equo il trattamento sanzionatorio richiesto dalla Procura Federale, condividendo le ragioni che hanno indotto il P.F. a formulare differenti richieste per i tesserati già coinvolti nel procedimento n. 16/2014

P.Q.M.

**la Commissione Giustizia e Disciplina,**

**-ritenuta sussistente la responsabilità dei tesserati in ordine all'incolpazione agli stessi ascritta dispone l'inibizione da ogni attività federale dei tesserati Alibrandi Mario; Pupillo Giuseppe; Medico Biagio; Spreafico Ambrogio; Lanza Fabio; Costanzo Ivan; Triolo Fabio; Boscardi Gabriele, sopra meglio generalizzati, per un periodo di mesi 6 (sei), periodo dal quale andrà detratto quello già sofferto per effetto della sospensione cautelare;**


dispone l'inibizione da ogni attività federale dei tesserati Peruzzo Carlo; Tosetto Marco; Boscardi Ferruccio; Mantello Giuliano; Moiani Alessandro; Discolpa Danilo; Benedusi Franco; Accordo Biagio; Mantiero Marco; La Porta Salvatore, sopra meglio generalizzati, per un periodo di mesi 2 (due), periodo dal quale andrà detratto quello già sofferto per effetto della sospensione cautelare.

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti e lo pubblichi sul sito internet della Federazione.

Bologna, 16 maggio 2014


Il Presidente ~~f.f.~~ della Commissione Giustizia e Disciplina

Avv. Fausto Bruzzese



I consiglieri

Avv. Roberto Filocamo



Avv. Elisa Gabbri

